

TI_GERICHTE 42.2021.33 vom 4. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2021.33_d20210204

FR: TI_GERICHTE 42.2021.33 du 4 février 2021

IT: TI_GERICHTE 42.2021.33 del 4 febbraio 2021

Regeste

Ricorso contro decisione su reclamo riguardante restituzione prestazioni irricevibile, poiché censure concernono esclusivam. condizioni del condono (BF e onere gravoso). Abbond. rilevato che prestaz. volont. da parte di terzi, anche se da restituire (prestito), vanno considerate nel calcolo AS

Erwägungen

E. 10

ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l'art. 36 Las sancisce:

"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all'art. 26 Laps."

Ai sensi dell'art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

2.3. Le argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 14 aprile 2021, con la quale l'USI ha confermato l'ordine di restituzione del 4 febbraio 2021 emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. A3), concernono esclusivamente la buona fede dell'insorgente nel percepire tutti i versamenti da parte dell'assistenza sociale e le sue difficili condizioni economiche che non le consentono la restituzione dell'importo richiesto (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

La buona fede e l'onere troppo grave costituiscono, però, i presupposti del condono (cfr. consid. 2.2.).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto le censure sollevate nell'impugnativa sono inammissibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.

L'amministrazione si è peraltro già impegnata ad esaminare le condizioni del condono (buona fede e precarie condizioni finanziarie invocate dalla ricorrente) con separata decisione, dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. III).

Il presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 39.2018.10 del 17 settembre 2018; STCA 42.2017.43 del 23 ottobre 2017; 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).

2.4. A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 consid. 1; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.).

Va, inoltre, evidenziato che nell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps, secondo cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Pertanto l'assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.10.; STCA 42.2011.30 dell'11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65).

In concreto dalle carte processuale emerge che alla ricorrente, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 - in cui ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie calcolate non tenendo conto di alcun reddito computabile Las (cfr. doc. 384, 364, 404) -, in realtà sono stati versati fr. 1'350.-- mensili da parte della madre (cfr. doc. 396, 397, 378, 376, 357, 356).

Ne discende che a ragione l'Amministrazione ha richiesto alla ricorrente la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali ricevute da settembre a novembre 2020.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.